

ACCORDO NAZIONALE

Per il rinnovo dei contratti di locazione degli immobili di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS), Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), gestiti in nome e per conto delle suddette Proprietà da Ferservizi S.p.A., (esclusi immobili in gestione a Grandistazioni e Centostazioni) ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Legge 431/98.

TRA

FS S.p.A. rappresentata da Valter Gigli per delega
RFI S.p.A. rappresentata da Ruggero Litardi
Ferservizi S.p.A. rappresentata da Valter Gigli

E

SUNIA rappresentato da Antonio De Monaco
SICET rappresentato da Massimo Petterlin
UNIAT UIL rappresentato da Roberto Scorpioni

VIENE STIPULATO IL PRESENTE ACCORDO

1. Le parti concordano di confermare, per il prossimo rinnovo dei contratti di locazione degli alloggi di proprietà di FS S.p.A e RFI S.p.A in scadenza il prossimo 31 dicembre nonché per quelli con scadenze successive, l'applicazione della Legge 431/98 art. 2 comma 1 e successive modificazioni e integrazioni;
2. La durata della locazione è fissata in 4 anni più 4, ai sensi del predetto art. 2, comma 1 della Legge 431/98;
3. Il canone di locazione è determinato, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli immobili, aggiornando quello vigente al 2008 parametrizzato con l'applicazione di percentuali di incremento in relazione alla dimensione dei Comuni in cui gli immobili sono ubicati (cfr. elenco allegato). Tale canone sarà abbattuto del 25% se il conduttore dimostri di avere un reddito familiare lordo annuo non superiore a 23.500,00 Euro, incrementabile di 600,00 Euro per ogni componente del nucleo familiare ultrassessantacinquenne, portatore di Handicap o minore di 18 anni;



1



4. Il canone così determinato è aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione Istat;
5. Il canone di locazione degli immobili locati, appartenenti alle categorie catastali D o E, sarà comunque pari a quello determinato al punto 3) comprensivo di IVA;
6. Il deposito cauzionale sarà pari a tre mensilità del canone e potrà essere costituito anche mediante integrazione dell'eventuale deposito relativo al precedente contratto aggiornato con gli interessi legali maturati;
7. Tutte le clausole del rapporto di locazione non citate nel presente accordo sono regolate nell'allegato schema di contratto di locazione, che è parte integrante del presente accordo.

Le parti concordano inoltre:

1. Di valutare il rinnovo contrattuale, alle condizioni del presente accordo, anche per i conduttori morosi che sanano la morosità entro la stipula del nuovo contratto, ad eccezione delle morosità conclamate o di lunga durata;
2. Di valutare il rinnovo contrattuale, alle condizioni del presente accordo, per gli occupanti senza titolo che dimostrino di possedere il diritto al rinnovo, sempre che sull'immobile non gravino interessi di terzi o particolari esigenze di servizio di FS, RFI;
3. Laddove la mancata proposta di rinnovo fosse motivata da particolari esigenze legate allo svolgimento dell'esercizio ferroviario non altrimenti risolvibili, le parti si impegnano a ricercare soluzioni alternative, ove possibile all'interno del patrimonio FS/RFI o, in assenza, coinvolgendo le OO.SS. per risolvere le questioni eventualmente anche intervenendo presso le autorità locali.

Le parti concordano infine:

1. Di costituire una commissione per risolvere le eventuali controversie conseguenti all'applicazione del presente accordo.

Roma lì 13 novembre 2008

Antonio De Monaco
Roberto Scorsini
Massimo Petterli
9/11/08

Paolo C.lli